

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
CATTURATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI POMPU E RICOVERATI IN
STRUTTURA CONVENZIONATA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n.16 del 03/08/2018

INDICE

ART. 1 FINALITÀ

ART. 2 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

ART. 3 MODALITÀ DI ADOZIONE

ART. 4 INCENTIVI PER L’ADOTTANTE

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL’ADOZIONE

ART. 6 INADEMPIENZE

ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE ADOTTATO

ART. 8 DECESSO O SMARRIMENTO

ART. 9 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL’ADOTTANTE

ART. 10 PUBBLICITÀ PER L’ADOZIONE

ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE

ART. 1 FINALITÀ

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Pompu, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

ART. 2 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

I cani randagi catturati nel comune di Pompu e ricoverati presso i canili convenzionati potranno essere adottati da soggetti residenti nel Comune di Pompu e non residenti, in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere ovvero atto di assenso scritto sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
2. associazioni;
3. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
4. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per altri componenti il nucleo familiare;
5. consenso agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
6. impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 3 MODALITÀ DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati e da associazioni che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti del punto precedente.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l'adozione del cane.

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip compilando la scheda di adozione cani randagi, allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'Ente che provvederà in 5 giorni a rilasciare il titolo per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.

L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell'ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

ART. 4 INCENTIVI PER L'ADOTTANTE

Allo scopo di incentivare da parte di soggetti in possesso dei requisiti, l'adozione dei cani randagi di cui all'art. 1 riconoscendone la funzione sociale da parte dell'Ente saranno previsti dei contributi economici da erogarsi per un massimo di tre anni.

L'incentivo è riconosciuto per ogni cane di proprietà del comune ospitato presso il canile convenzionato, dato in affidamento. Il contributo verrà stabilito con delibera della Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, ed erogato nel seguente modo:

- Il 60% all'atto dell'adozione;
- Il restante 40% per il sostenimento di spese relative ad alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni ovvero per acquisto di prodotti per il benessere dell'animale, debitamente documentati con ricevuta fiscale o fattura sino al raggiungimento dell'importo stabilito.

In caso di decesso o smarrimento gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione dei giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Il settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli animali.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge e a revocare l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

ART. 6 INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.

ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE ADOTTATO

L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

ART. 8 DECESSO O SMARRIMENTO

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta (non oltre le 24 ore) al responsabile del servizio presso il Comune. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

ART. 9 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'ADOTTANTE

In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune di Pompu del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

ART. 10 PUBBLICITÀ PER L'ADOZIONE

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate.

ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE

Al Comune di Pompu

Io sottoscritta/o _____ nata/o a _____
il _____, residente in _____ via
_____ n. _____,
Cod. Fisc. _____ tel. _____

CHIEDO

Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato
" _____ " ubicato in _____,
tra quelli di proprietà del Comune di Pompu.

Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia
residenza _____ o _____ al _____ seguente
domicilio _____,

non cedendolo ad altri senza previa segnalazione all'ufficio comunale
competente.

Mi impegno a comunicare, l'eventuale smarrimento o decesso del cane al
competente Servizio Veterinario dell'ASL n. _____ distretto di
_____ e al Comune di Pompu.

Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare fin d'ora, mi
rendo disponibile a permettere ad incaricati dal Comune di Pompu o del
Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. _____ ad effettuare controlli
presso la mia residenza o il mio domicilio, anche senza preavviso, per
verificare lo stato di salute del cane.

**DICHIARO di non avere subito condanne penali per maltrattamenti ad
animali a carico del richiedente e di altri componenti il nucleo
familiare.**

_____, lì _____

FIRMA

(Contenendo l'istanza dichiarazione di impegno, alla stessa va allegata copia di
un documento di identità valido)